

GESTIONE EMERGENZE 1

Facoltà di Medicina Veterinaria

Maurizio Manera

Medico Veterinario

Dottore Magistrale in “Gestione degli ecosistemi terrestri e marini”

Dottore di Ricerca in Discipline Anatomicoistopatologiche Veterinarie

Ricercatore Confermato VET/03 – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali

CONTENUTI DEL CORSO

GESTIONE EMERGENZE 1

- Segnaletica.
- Emergenze.
- Procedure d'esodo.
- Incendi.

GESTIONE EMERGENZE 2

- Rischio incidenti e infortuni mancati.
- Procedure organizzative per il primo soccorso.

NORMATIVA

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
 - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
 - Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L).
- D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) e s.m.i.
- DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 – Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) **organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;**
- b) **designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);**
- c) **informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;**
- d) **programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;**
- e) **adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.**
- e-bis) **garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.**

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, ameno che non abbia commesso una grave negligenza.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 46 – **Prevenzione incendi**

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N), con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N). Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

D.M. 10 marzo 1998. Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 (ora D.Lgs. 81/2008).

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

D.M. 10 marzo 1998. ALLEGATO VIII – PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

8.1 - GENERALITÀ

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un **piano di emergenza**, che deve contenere nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) **specifiche misure per assistere le persone disabili.**

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

- **le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;**
- **il sistema di rivelazione e di allarme incendio;**
- **il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;**
- **i lavoratori esposti a rischi particolari;**
- **il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);**
- **il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.**

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni** con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;**
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;**
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;**
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;**
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.**

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- **le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;**
- **il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;**
- **l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;**
- **l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.**

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 162 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

- a) **segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”**: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- b) **segnale di divieto**: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c) **segnale di avvertimento**: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d) **segnale di prescrizione**: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e) **segnale di salvataggio o di soccorso**: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- f) **segnale di informazione**: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
- g) **cartello**: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h) **cartello supplementare**: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- i) **colore di sicurezza**: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l) **simbolo o pittogramma**: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m) **segnale luminoso**: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n) **segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;**
- o) **comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;**
- p) **segnale gestuale**: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

SEGNALI DI DIVIETO

			
Vietato fumare o usare fiamme libere	Vietato fumare	Vietato ai pedoni	Divieto di spegnere con acqua
			
Acqua non potabile	Divieto di accesso alle persone non autorizzate	Vietato ai carrelli di movimentazione	Non toccare

SEGNALI DI AVVERTIMENTO



**MATERIALE
RADIOATTIVO**



BASSA TEMPERATURA



**MATERIALE
COMBURENTE**



**MATERIALE
ESPLOSIVO**



**MATERIALE
INFIAMMABILE**



PERICOLO DI USTIONE



**PERICOLO
GENERICO**



**RADIAZIONI NON
IONIZZANTI**



RISCHIO BIOLOGICO



**SOSTANZE
CORROSIVE**



**SOSTANZE NOCIVE
O IRRITANTI**



SOSTANZE VELENOSE



**TENSIONE ELETTRICA
PERICOLOSA**

SEGNALI DI PRESCRIZIONE



**GUANTI DI
PROTEZIONE
OBBLIGATORI**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEL CORPO**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEGLI OCCHI**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DELL'UDITO**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEL VISO**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DELLE VIE
RESPIRATORIE**

SEGNALI DI SALVATAGGIO



DOCCIA DI EMERGENZA



LAVAGGIO OCULARE



PRONTO SOCCORSO



TELEFONO PER CHIAMATE DI EMERGENZA




PERCORSO DA SEGUIRE



PERCORSO DA SEGUIRE



PERCORSO DA SEGUIRE



PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA



PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA

SEGNALETICA ANTINCENDIO


 LANCIA N.	 NON USARE GLI IRRANTI ELETTRICI IN TENSIONE	 NON INCENDIARE GLI SPACI ANTISTANTI GLI IDRANTI	 IDRANTE
27.001 SML	27.002 ML	27.003 ML	27.004 SML
 IDRANTE N.	 LANCIA ANTINCENDIO	 BRACCHETTA ANTINCENDIO N.	 ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD ACQUA
27.005 SML	27.006 SML	27.007 ML	27.010 M
 NASPO	 ESTINTORE CARRELLATO	 ESTINTORE CARRELLATO N.	 ATTREZZATURE ANTINCENDIO
27.012 M	27.013 SML	27.014 SML	27.015 SML
 ESTINTORE	 ESTINTORE N.	 ESTINTORE PER IMPIANTI ELETTRICI	 A POLVERE N.
27.016 SML	27.017 SML	27.018 SML	27.019 SML
 A SCHIUMA N.	 A C.O. N.	 valvola Gasolio	 valvola Metano
27.020 SML	27.021 SML	27.025 M	27.026 M
 valvola intercettazione combustibile	 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	 Interruttore elettrico per centrali MANOVRA SOLO IN CASO D'INCENDIO	 Interruttore elettrico per centrali MANOVRA SOLO IN CASO D'INCENDIO
27.027 ML	27.028 M	27.029 M	27.030 M
 Interruttore elettrico per centrali MANOVRA SOLO IN CASO D'INCENDIO	 TELEFONO ANTINCENDIO	 AZIONARE IN CASO D'INCENDIO	 COPERTA ANTIFIAMMA
27.031 M	27.033 SML	27.034 M	27.035 M
 ALLARME ANTINCENDIO	 ATTACCO V.F.	 ZONA CON RELEVATORI DI FUMO	 PORTA CILINDRICO A CILINDRICO MANOVRA SOLO IN CASO D'INCENDIO
27.036 SML	27.037 ML	27.041 M	27.043 ML

NEAR MISS QUALE INDICATORE DI RISCHIO

- *Near miss* (quasi infortunio): evento, correlato al lavoro, potenzialmente in grado di causare un infortunio, un danno alla salute, morte, che, per fatto fortuito, non ha esplicitato tali evenienze.
- Rientrano in questa categoria anche gli infortuni esclusi dall'obbligo di registrazione sul registro degli infortuni (nessun giorno di assenza dal lavoro ad eccezione del giorno dell'infortunio) [**ai fini statistici**].
- Obbligo del registro infortuni **abrogato** (art. 21, comma 4, D.Lgs. 151/2015) Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP – decreto interministeriale 183/2016, entrato in vigore a decorrere dal 12 ottobre 2016).
- Denuncia/comunicazione all'INAIL – **CRUSCOTTO INFORTUNI** (> 3 gg. di prognosi, oltre al giorno dell'infortunio – a fini assicurativi).

NEAR MISS – INCIDENTI/INFORTUNI MANCATI

the rusty lifting gear



Unsafe condition.

Unsafe act

Near miss

Accident

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 45 – **Primo soccorso**

1. **Il datore di lavoro**, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, **prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza**, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388. Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.**

2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. **Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.**

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. **La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.**

GESTIONE DELLE EMERGENZE

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388. Art. 1. Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

- I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388. Art. 2. Organizzazione di **pronto soccorso**

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- a) **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) **un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.**

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- a) **pacchetto di medicazione**, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) **un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;**

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. **Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.**

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388. Allegato 1 **CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2 **CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE**

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

GESTIONE INCIDENTI LAVORATIVI

PRIMA DI INTERVENIRE METTERSI IN SICUREZZA:

-OSSERVARE E VALUTARE L'AMBIENTE

-AGIRE SOLO SE NON C'È EVIDENZA DI RISCHIO PER IL SOCCORRITORE (ES. INTERCETTARE UTENZE ELETTRICHE IN PRESENZA DI FOLGORAZIONE).

-VALUTARE SE L'INFORTUNATO È COSCIENTE, SE INCOSCIENTE E RESPIRA (POSIZIONE DI SICUREZZA E CHIAMARE SOCCORSI), SE NON RESPIRA (INIZIO BLS E CHIAMARE I SOCCORSI).

- SPOSTARE L'INFORTUNATO INCOSCIENTE SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO (RISCHIO DISLOCAZIONI VERTEBRALI, ECC.).

GESTIONE INCIDENTI LAVORATIVI

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388. Allegato 3 – OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A.

Prima giornata totale n. 6 MODULO A.

Allettare il sistema di soccorso

- a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
- b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria

- 1) Scena dell'infortunio:
 - a) raccolta delle informazioni;
 - b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
- 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
 - a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
 - b) stato di coscienza;
 - c) ipotermia e ipertermia;
- 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.
- 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. ... omissis...

ADEMPIMENTI BUROCRATICI

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ... *omissis* ...

r) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA**, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, **a fini statistici e informativi**, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di **almeno un giorno**, escluso quello dell'evento e, **a fini assicurativi**, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro **superiore a tre giorni**; **l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:**

... *omissis* ...

APPROFONDIMENTI

- <http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Settembre%202015.pdf>
- http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=11462
- http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/bologna/piano_emergenza_sezbo.pdf
- http://www.provincia.bz.it/personale/download/30_Linee_guida_piano_emergenza_08-08_it.doc
- <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/03/004G0046/sg>